

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE  
ATTILIO RUFFINI

INDICE

---

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Modifiche al codice penale militare di pace (1152) . . . . .	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 7, 8, 14, 17
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	17
CIFARELLI MICHELE . . . . .	14
CODRIGNANI GIANCARLA . . . . .	16
D'ACQUISTO MARIO, <i>Relatore per la VII Commissione</i> . . . . .	3
MARTELOTTI LAMBERTO . . . . .	16
PELLEGATTA GIOVANNI . . . . .	15
PONTELO CLAUDIO, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	8

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

PAOLO ZANINI, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al codice penale militare di pace (1152).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace ».

Prima di dare la parola ai relatori vorrei raccomandare ai commissari, considerata la difficoltà di riunire Commissioni congiunte e non certo per strozzare il dibattito, una certa concisione nei loro interventi, nei limiti del possibile, in modo che si possa giungere con rapidità all'approvazione del provvedimento in esame tendente ad introdurre delle modificazioni per una limitata ma importante parte del codice militare di pace, modifiche che si rendono necessarie a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale il cui presidente, Leopoldo Elia, ha recentemente lamentato il fatto che il Parlamento non abbia ancora provveduto ad adeguare la legislazione penale militare alle pronunce della suprema Corte.

Ciò premesso, do la parola all'onorevole D'Acquisto, relatore per la VII Commissione.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la VII Commissione*. Mi atterrò senz'altro alle sue raccomandazioni, signor presidente, perché siamo tutti consapevoli della necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in primo luogo perché alcune norme del codice penale militare

di pace risultano obsolete, ma soprattutto perché alcune sentenze della Corte costituzionale - in particolar modo la n. 26 del 1979 e la n. 103 del 1982 - hanno determinato un vuoto legislativo da cui sono scaturite conseguenze perverse. Intendo dire che le pronunce autorevoli della suprema Corte, pure muovendo da ragioni certamente condivisibili, hanno però causato tali anomalie nella normativa da rendere pressoché impraticabili alcune norme del codice penale militare di pace.

Sottolineando la esigenza di procedere con rapidità, credo che alcune questioni vadano preliminarmente sottolineate perché devono essere poste alla base dei nostri lavori.

Pongo innanzi tutto un quesito: se in un ordinamento giuridico democratico possa ancora giustificarsi una giurisdizione penale militare distinta da quella ordinaria. La Costituzione italiana ha dato al riguardo una risposta affermativa e anche le sentenze della Corte costituzionale, pur censurando alcuni aspetti specifici della normativa, hanno ribadito la possibilità di sussistenza di una giurisdizione militare distinta da quella ordinaria. Vi sono però alcuni principi da rispettare. Innanzi tutto la giurisdizione penale militare deve riguardare reati « militari », cioè reati che abbiano stretta attinenza e connessione con l'attività militare e che siano commessi da militari.

Il secondo principio è relativo all'unicità della giurisdizione, anche in presenza di un ordinamento giuridico particolare. Nel caso specifico l'unità della giurisdizione è garantita dalla cosiddetta « unità al vertice » cioè dal fatto che in ultima istanza sia chiamata a decidere la Cassazione.

Un terzo principio che deve essere sottolineato è quello dell'indipendenza del

giudice, nel senso che anche il giudice militare deve essere soggetto soltanto alla legge.

A tale riguardo può tuttavia ricordarsi - soprattutto *de iure condendo*, non tanto in relazione alle « novelle » che stiamo esaminando quanto ai fini di una rilettura del codice penale militare di pace più approfondita ed intensa - che mancano norme le quali garantiscano nel fatto, in maniera più penetrante e concreta, l'indipendenza e l'autonomia del giudice militare: questi, infatti, non è accompagnato, protetto e custodito dallo stesso sistema di garanzie che, invece, accompagna, protegge e custodisce il giudice ordinario.

Sulla base di questi tre principi (limitazione dell'attività giurisdizionale, unità della giurisdizione, autonomia ed indipendenza del giudice militare, soggetto, come tutti gli altri giudici, soltanto alla legge) è possibile entrare nel vivo delle norme che sono oggi in discussione.

A tale proposito, desidero fare un breve riferimento alla sentenza della Corte costituzionale da cui sono scaturite le conseguenze delle quali ho parlato poc'anzi. Per fare rilevare quanto ampie siano tali conseguenze, potrei rinviare gli onorevoli colleghi alla documentazione per le Commissioni parlamentari sul disegno di legge in discussione, elaborata con tanta cura dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Alla pagina 125 di detta documentazione sono riportati alcuni corollari ad una sentenza emessa dalla Corte militare d'appello il 29 settembre 1982.

Si può notare come, in rapporto alle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1979 e n. 103 del 1982, l'articolo 186 del codice penale militare di pace (che riguarda l'insubordinazione con violenza) risulti assolutamente monco perché così formulato: « Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con l'ergastolo, se la violenza consiste nell'omicidio.

Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione gravissima o grave, si applica... ».

A questo punto, esiste un vuoto perché è stata cassata la parte seguente, che dava carattere alla sanzione.

Si prosegue con la seguente formulazione: « Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare che usa violenza contro un superiore è punito ».

Anche a questo punto la norma risulta tronca.

La stessa notazione si può fare per l'articolo 189 del codice penale militare di pace.

Dunque, entrambi gli articoli (il 186 ed il 189) non hanno più un carattere sanzionatorio e pertanto si appalesano impraticabili.

Si è aperto, a questo proposito, un dibattito che, potendo essere variamente interpretato, rende ancora più pressante l'urgenza di provvedere con le norme sottoposte oggi al nostro esame. È prevalsa, infatti, la tesi secondo cui, a questo punto, non essendo più applicabili gli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace, si dovrebbe fare riferimento alle norme del diritto penale comune, ma con delle gravissime discrepanze perché alcuni reati commessi da militari relativamente alla materia militare avrebbero delle sanzioni inferiori, per la loro rilevanza, a quelle che sarebbero comminate ai civili. Ad esempio, una insubordinazione, od una offesa, od una minaccia al capo di stato maggiore della difesa potrebbero essere punite in maniera meno rilevante di quanto sarebbero punite un'offesa od una minaccia di un civile ad un vigile urbano.

Tutto ciò potrebbe essere discutibile in via d'ipotesi, perché, secondo alcuni giuristi, la sentenza della Corte costituzionale non andrebbe a ledere il principio, sancito dall'articolo 15 del codice penale, secondo cui le norme speciali devono sempre avere prevalenza sulle norme generali, rappresentando tale sentenza un divisamento che, in sé e per sé, non dovrebbe portare ad un annullamento automatico delle norme del codice penale militare di pace.

Per superare questa *querelle*, che avrebbe un valore del tutto teorico, sono state

presentate dal Governo delle norme che riescono ad andare incontro alle autorevoli opinioni espresse dalla Corte costituzionale.

Si tratta di norme le quali, in realtà, scavalcano i problemi che mi sono permesso di portare alla luce.

Cosa dicono, in sostanza, le sentenze n. 26 del 1979 e n. 103 del 1982 della Corte costituzionale?

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della punizione - un tempo con la pena di morte, oggi con l'ergastolo - del militare che commetta omicidio di un superiore, o che tenti di commetterlo.

*Quod poenam*, cioè in riferimento alla pena, il giudice costituzionale ha ritenuto che sia stato violato il principio di eguaglianza e che la sproporzione della pena abbia abbattuto un altro principio: quello della rieducazione, che deve presiedere sempre all'erogazione della pena.

Sotto tali due profili, la Corte costituzionale ha ritenuto di dovere cassare questo primo importante elemento del codice penale militare di pace, creando così un vuoto sanzionatorio giacché, essendo stata eliminata questa parte, non si può applicare altro che non sia quanto è previsto dal codice penale comune.

Si apre, a questo proposito, un'ampia tematica, che intendo saltare a piè pari limitandomi soltanto a fare riferimento al fatto che evidentemente il codice penale militare di pace poneva sullo stesso piano, nella parte che è stata cassata dalla Corte costituzionale, il reato di tentato omicidio e quello di omicidio, mirando così non tanto alla tutela del soggetto passivo vittima dell'attentato quanto alla custodia di un valore ritenuto supremo, od almeno prevalente: quello della disciplina militare come fatto gerarchico strutturale che deve sempre presiedere alle attività militari.

Alla luce di tale valore, si riteneva che tentare l'omicidio o commetterlo rappresentassero, ai fini del *vulnus* alla disciplina militare, lo stesso pericolo, che andava punito nella stessa maniera.

Questo concetto è stato « vulnerato », a sua volta, dalla sentenza della Corte

costituzionale, e pertanto induce a cambiare, sotto il profilo della pena, il sistema precedente giacché, pur avendo di queste ragioni alla sua base, esso appare comunque oggi impraticabile, anche in rapporto ad una nuova sensibilità e ad una nuova cultura che si sono sviluppate e che non possono non avere riferimenti e riflessi anche nel codice penale militare di pace.

Su tale punto si sofferma il disegno di legge in discussione, nel tentativo di interpretare nel modo più corretto la sentenza della Corte costituzionale.

Una seconda censura effettuata dalla Corte costituzionale è quella che riguarda una disparità che si riscontra oggi nel codice penale militare di pace. Infatti, mentre vi è un certo tipo di normativa che punisce la violenza contro il superiore, non si ha una applicazione della medesima nei casi di violenza contro l'inferiore. La Corte costituzionale ricorda che bisogna sempre garantire pari dignità a tutti i militari; inoltre, anche se a presidio di queste norme vi è un ordinato sviluppo dell'attività militare, non si può non avere riguardo alla violenza commessa dal superiore nei confronti dell'inferiore alla stessa stregua di quella commessa nei confronti del superiore. Ripeto, anche se è vero che la violenza verso il superiore rappresenta un elemento che va punito in maniera più pregnante, si deve avere riguardo al fatto che la disciplina e l'ordine che regnano all'interno di un sistema militare vengono ad essere colpiti e vulnerati anche nel caso di violenza commessa da un superiore nei confronti di un inferiore.

Non c'è equiparazione della pena nel testo al nostro esame, però è previsto che vengano colpite entrambe queste ipotesi di reato.

Un terzo punto di illegittimità costituzionale riguarda l'equiparazione attualmente esistente fra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario; lo stesso discorso vale per la lesione grave e per quella gravissima. Anche in questo caso vi è necessità di operare modifiche della normativa vigente riempiendo i vuoti le-

gislativi che si sono venuti a creare a seguito delle sentenze prima ricordate della Corte costituzionale. Mentre la normativa attuale prevede un minimo di cinque anni di reclusione per i reati commessi nei confronti di ufficiali nonché una pena da tre a dodici anni per i reati commessi nei confronti di superiori non ufficiali, con il disegno di legge al nostro esame la pena viene equiparata prevedendo una reclusione da uno a sei anni. In questo modo si lascia al giudice un potere discrezionale nella erogazione concreta della pena in modo che vi sia diversificazione secondo la gravità dell'episodio e la qualificazione dei soggetti. Si tratta di un riferimento importante perché serve a capire come stanno le cose; ci apprestiamo, infatti, ad approvare una norma che, abbattendo le divisioni che oggi esistono, e sulle quali non starò a spendere parole, determina una larga fascia di disponibilità per i magistrati in quanto portando da uno a sei anni i limiti entro cui la pena può oscillare rappresenta un passaggio verso una giurisdizione militare che prenda atto delle sentenze della Corte costituzionale, ma permetta di misurare la pena in rapporto a circostanze concrete che sono sottoposte al vaglio del magistrato medesimo.

Anche per quanto riguarda l'omicidio sia preterintenzionale sia volontario e le lesioni gravi e gravissime ci troviamo di fronte alla applicazione del principio che scaturisce dalle sentenze della Corte costituzionale. Finora l'omicidio era punito nella stessa maniera della lesione grave perché si riteneva che fosse importante non la natura del reato ma il prevalente interesse della tutela della disciplina militare. Con il testo al nostro esame si prevedono pene differenziate; pur essendo un testo abbastanza severo credo si possa rilevare nel medesimo una giusta differenziazione, che è necessaria una volta che siamo convinti del fatto che sia da tutelare sì la disciplina militare ma in rapporto agli eventi che si commettono. In sostanza viene superata l'attrazione giuridica esistente fino ad oggi e che la Corte costituzionale ha fatto bene a censurare.

Anche per quanto riguarda l'articolo 189 il testo che stiamo esaminando si rifà all'applicazione dei principi scaturiti dalle sentenze della Corte costituzionale. L'insubordinazione con minaccia o ingiuria viene regolata con una previsione di pena differenziata, ma con l'abbattimento della divisione tra superiore ufficiale e superiore non ufficiale.

Potrei continuare nell'elenco delle modificazioni, ma mi fermo a questo punto perché quanto ho detto per gli articoli 186 e 189 vale anche per gli articoli 191, 195 e 196.

Vorrei soltanto porre in risalto un dato, per sdrammatizzare un po' la materia che stiamo esaminando e per evidenziare come in definitiva i reati gravi che vengono commessi sono in effetti molto limitati. Se consideriamo infatti i reati contro la disciplina militare, vediamo che per quanto riguarda l'insubordinazione nessun caso si registra tra gli ufficiali, otto tra i sottufficiali in servizio continuativo, quattro tra quelli di altre posizioni e 100 fra la truppa. In totale per tutte e tre le armi in un intero anno i reati di insubordinazione registrati sono stati 112, con una percentuale dello 0,029 per cento. Per quanto riguarda il reato di violenza contro inferiori o abuso di autorità, siamo in presenza di 14 casi, con una percentuale quindi di appena lo 0,003 per cento.

Mi pare che nel momento in cui esaminiamo le modifiche al codice militare penale possiamo anche con soddisfazione rilevare che una normativa di questo tipo, pur giusta, fortunatamente si scontra, o meglio si incontra, con un numero di occasioni applicative molto limitato. Da ciò deduciamo pertanto come nelle tre armi la disciplina sia sufficientemente mantenuta e che le ipotesi di insubordinazione o violenza siano estremamente rare.

Dopo aver esaminato, sia pur sinteticamente le questioni di fondo, passo ora all'esame specifico dell'articolato. Peraltro il collega Pontello molto più autorevolmente di me potrà penetrare nelle questioni giuridiche vere e proprie illustrando meglio di quanto io non abbia fatto i diversi problemi.

Innanzitutto viene modificato l'articolo 186 del codice militare di pace nel senso di prevedere per il militare che usa violenza contro un superiore la pena della reclusione militare da uno a sei anni. Cade la differenza tra superiore ufficiale e non ufficiale ed è prevista un'ampia latitudine, da uno a sei anni, entro cui la pena può oscillare.

L'articolo 187 è relativo alle circostanze aggravanti. In particolare si prevede che per i reati di cui all'articolo 186 la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto. Si tratta di una aggravante opportuna, perché se come principio dobbiamo affermare che la violenza contro un superiore deve essere punita alla stessa stregua quale che sia il superiore, se ci troviamo di fronte ad alcuni comandi che hanno più pregnanza e una funzione più responsabile e delicata, è ovvio che debba scattare una aggravante.

PRESIDENTE. Si tratta di una aggravante facoltativa.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la VII Commissione*. Tutto il sistema delle aggravanti è in genere facoltativo. Desidero sottolineare che la *ratio* della normativa proposta è di offrire ampi spazi alla discrezionalità del magistrato, e non per porre il militare nelle mani del magistrato che può decidere come vuole, ma proprio per evitare che fatti molto diversi per gravità e per natura l'uno rispetto all'altro siano puniti nella sua stessa maniera, il che sarebbe ingiusto. Né d'altro canto si poteva tornare al sistema censurato dalla Corte costituzionale, cioè quello di operare differenziazioni per fasce (ufficiali, non ufficiali, superiori, inferiori), perché a quel punto si sarebbe applicato in maniera distorta il principio che è posto alla base di tutto il codice penale militare, che il bene da proteggere è quello della disciplina militare quale presidio di una Repubblica democratica eccetera.

Tutte le norme seguenti sono in linea con quanto finora ho sottolineato.

Mi soffermo un attimo sull'articolo 8, che modifica l'articolo 196 del codice penale di pace (minaccia o ingiuria ad un inferiore) nel senso che eleva la pena relativa a questi reati. Con questa norma il legislatore ha voluto sottolineare i doveri del superiore verso l'inferiore, a differenza della normativa precedente che poneva invece in risalto essenzialmente i doveri dell'inferiore verso il superiore. Nell'articolo in questione viene distinta la minaccia dall'ingiuria e viene prevista la perseguibilità d'ufficio. Cioè, mentre con la normativa precedente per procedere nei confronti del militare occorreva che specifica richiesta fosse avanzata al comandante del corpo che poteva o meno accoglierla, viene invece ora prevista la perseguibilità d'ufficio, il che rappresenta evidentemente una garanzia per tutti, soprattutto per l'inferiore che non si trova più così di fronte ad ostacoli da parte del comandante.

Un altro punto importante è rappresentato dall'articolo 9 che in pratica è la affermazione del principio che debba subentrare la tutela penale comune qualora si tratti di fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare. La norma rappresenta indubbiamente un passo in avanti, perché prima si poteva avere l'applicazione del codice penale militare di pace per casi non aventi in sé e per sé stretta attinenza a quel sistema di interessi militari che vanno invece tutelati.

Riservandomi in sede di esame dell'articolo di avanzare delle proposte molto marginali di modifica, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione perché, a mio parere, viene incontro ai dettami della Corte costituzionale in maniera equilibrata e riafferma alcuni principi. Innanzitutto che un esercito posto a presidio della Repubblica deve essere un esercito ordinato, in cui vige il sistema della disciplina e in cui l'inferiore deve essere particolarmente responsabilizzato rispetto al superiore che

a sua volta, per il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, deve avere particolare riguardo alla posizione del subalterno. Si evitano così alcune anomalie e discrasie che, portando all'eccesso il principio della difesa della disciplina come fatto supremo, determinavano come conseguenza operativa degli eccessi ripugnanti per una sensibilità giuridica moderna.

Quindi, a mio parere, nell'equilibrio che si raggiunge nulla è vulnerato di ciò che deve essere difeso, ma si fa un passo importante cancellando alcuni aspetti della normativa vigente i quali, oggi, non potrebbero essere tollerati, non solo perché cassati come inapplicabili dalla Corte costituzionale, ma anche perché in contrasto con gli orientamenti e con la sensibilità che un sistema democratico contemporaneo deve avere.

Per questi motivi, auspico che il disegno di legge sia approvato in tempi brevi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole D'Acquisto per la sua ampia e dettagliata relazione.

Desidero rivolgere un vivo elogio al dottor Giovanni Long, funzionario del Servizio studi della Camera dei deputati, per avere preparato la pregevole documentazione sul disegno di legge n. 1152, che costituisce un utile supporto per questa discussione.

L'onorevole Claudio Pontello ha facoltà di svolgere la relazione per la IV Commissione.

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore per la IV Commissione.** Signor presidente, onorevoli colleghi, la normativa contenuta nel codice penale militare di pace risale al 1941; è, dunque, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e, sotto vari aspetti, si ispira a principi che non collimano con quelli costituzionali.

Nella passata legislatura furono presentate due proposte di riforma dell'intero codice penale militare di pace (la pro-

posta di legge Tropeano ed altri, n. 551, e la proposta di legge Lepre ed altri, n. 1032, entrambe al Senato) poi assorbite nel disegno di legge governativo n. 1059, recante: « Delega legislativa al Governo per l'emanazione del codice penale militare di pace ». Tale disegno di legge fu approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, dove però non è mai stato esaminato.

La situazione al momento, perciò, vede ancora in vita il vecchio codice penale militare di pace; ma alcuni interventi di « ortopedia giuridica » della Corte costituzionale, operati su alcune norme contenute nel titolo III del libro II (reati contro la disciplina militare), hanno creato delle lacune legislative in ordine a gravi reati che tutelano la vita e l'integrità personale e, quindi, hanno reso necessario un intervento sollecito del legislatore per riportare nel settore dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità la certezza del diritto che ormai era venuta meno.

È una riforma dunque settoriale che non riguarda l'intero codice penale militare di pace, ma che, come abbiamo detto, è indispensabile. E, per meglio comprendere l'ispirazione e gli scopi, è necessario fare un'analisi dei fatti che l'hanno preceduta.

Il tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza 10 luglio 1975, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 186, primo comma, del codice penale militare di pace, che prevede il reato di insubordinazione con violenza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 5 maggio 1979, ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire il rapporto fra reato e pena, salvo che le sperequazioni siano così gravi da risultare irrazionali e del tutto ingiustificate. È il caso dell'articolo 186 del codice penale militare di pace, in cui vengono trattati con la stessa sanzione l'omicidio, il tentativo di omicidio, l'omicidio preterintenzionale e le lesioni

gravi e gravissime ad un superiore ufficiale.

Ci troviamo di fronte a reati pluri-offensivi in quanto i beni tutelati sono la vita e l'integrità fisica, da un lato, e la disciplina militare dall'altro; ma il legislatore ha dato maggiore rilevanza a quest'ultimo bene trattando allo stesso modo il delitto consumato, quello tentato e quello preterintenzionale ed equiparando così condotte diversissime.

Questa disciplina contrasta con la successiva prevista dall'articolo 195 del codice penale militare di pace, che appresta sanzioni diverse rinviando alle norme penali comuni nel caso che queste stesse condotte siano state messe in atto dal superiore nei confronti dell'inferiore, benché anche in questo caso si tratti di un reato pluri-offensivo in quanto l'offesa riguarda anche i doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla disciplina in genere.

Pertanto, secondo la Corte costituzionale, l'articolo 186, primo comma, del codice penale militare di pace lede il principio costituzionale dell'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) ed è incostituzionale nelle sanzioni che fissa, anche se - prosegue la Corte costituzionale - non si può giungere alla depenalizzazione del tentativo di omicidio del superiore, ma ad esso vanno applicate transitoriamente le norme penali comuni.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per la Corte costituzionale, deve essere estesa, in base all'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte che riguarda l'omicidio preterintenzionale data la diversità dell'elemento psicologico dei due reati. Analogo discorso va fatto per l'insubordinazione violenta consistente in lesioni gravi e gravissime commesse in danno di un ufficiale, nel qual caso si applicheranno le pene previste dal codice penale per i medesimi delitti. Resta però salva la sanzione della reclusione da 7 a 15 anni se le lesioni sono commesse in danno di un superiore non ufficiale e si determina una grave sfasatura fra le varie sanzioni.

La Corte costituzionale auspica quindi un sollecito intervento del legislatore per la riforma dell'intero codice penale militare di pace, in cui si elimini la distinzione fra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale.

In assenza di un intervento del legislatore nel senso auspicato dalla Corte costituzionale, inevitabilmente vi sono state altre ordinanze di rimessione le quali hanno sollevato la questione di legittimità delle disposizioni degli articoli 186, ultimo comma, e 189, primo comma, del codice penale militare di pace (rispettivamente insubordinazione con violenza ed insubordinazione con minaccia od ingiuria).

L'articolo 186, infatti, dopo le indicazioni della sentenza n. 26 del 1979, prevede, per il caso di insubordinazione in cui la violenza consista in una lesione grave o gravissima in danno del superiore ufficiale, la sanzione di cui all'articolo 583, primo e secondo comma, del codice penale. Dunque, un reato più grave, come quello in specie, risulta sanzionato in maniera più lieve rispetto alle ipotesi meno gravi degli articoli 186, ultimo comma, e 189, primo comma.

Il sistema sanzionatorio risulta così disarmonico ed irragionevole, tanto da imporre alla Corte costituzionale di intervenire di nuovo, con la sentenza n. 103 del 20 maggio 1982, per eliminare le pene previste dal codice penale militare di pace e sostituirle con quelle previste dal codice penale comune, che vengono così a sanzionare tutte le fattispecie di insubordinazione.

La Corte costituzionale, in base all'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità anche della sanzione prevista per l'insubordinazione con lesioni gravissime o gravi a danno di superiore non ufficiale; unificando così i criteri di fissazione della misura della pena. Esorta, quindi, nuovamente il legislatore affinché intervenga a rimettere ordine nell'intera disciplina del codice penale militare di pace.

Che il sistema risulti fortemente squilibrato in seguito a tali pronunce è testimoniato dal fatto che sono state successivamente sollevate altre questioni di incostituzionalità: ad esempio, in riferimento all'articolo 195, primo comma, del codice penale militare di pace, che prevede nel caso di violenza contro inferiore consistente in una lesione personale, una pena superiore a quella da applicare nel caso previsto dall'articolo 186, secondo comma, del codice penale militare di pace dopo la modifica conseguente alla sentenza n. 103 del 27 maggio 1982.

Analogamente, l'articolo 191, primo comma, del codice penale militare di pace, nell'ipotesi di minaccia od ingiuria in assenza del superiore ufficiale, prevede una pena più alta di quella prevista nel caso di insubordinazione con minaccia od ingiuria in presenza del superiore ufficiale.

In giurisprudenza, dopo le due sentenze della Corte costituzionale la situazione è ancora più confusa perché, essendo rimasti in vita solo i precetti, le sanzioni vengono ricercate nelle norme che prevedono fattispecie penali simili a quelle dei reati di insubordinazione, con un procedimento suggerito dalla stessa Corte costituzionale, che però non è esente da critica date le esigenze di legalità e di tassatività che sono requisiti fondamentali di un diritto penale moderno.

Una parte della giurisprudenza, invece di applicare le sanzioni previste dal codice penale comune per i delitti contro la incolumità individuale, contro l'onore e contro la libertà morale — come sembra auspicare la Corte costituzionale — perché comporterebbero, in caso di insubordinazione, un trattamento più lieve rispetto a quello previsto nel caso in cui i suddetti reati siano commessi contro un pubblico ufficiale da un semplice cittadino non militare, ritiene di potere ricorrere, nello stabilire le pene, alle analoghe figure dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, avendo la Corte di cassazione avuto modo, in più di un'occasione (giurisprudenza ormai consolidata), di af-

fermare che il rapporto di gerarchia militare caratteristico dei reati di insubordinazione ha efficacia specializzante rispetto alla fattispecie del reato comune contro la pubblica amministrazione, tanto che non si ha concorso formale ma solo apparente di reati. Questa tesi, però, ha il difetto di non coprire le ipotesi in cui il superiore non sia pubblico ufficiale.

Un'altra parte della giurisprudenza mantiene la punizione dei reati militari nell'ambito del sistema penale militare ricorrendo alle sanzioni previste per i reati di lesioni personali (articoli 223 e 224 del codice penale militare di pace), di percosse (articolo 222 del medesimo codice), di ingiuria (articolo 226 del medesimo codice) e di minaccia (articolo 229 del medesimo codice) commessi fra militari senza però l'elemento specializzante della diversità di grado.

La Corte militare d'appello nella sentenza del 10 giugno 1982 ha formulato un'altra tesi per cui i precetti di cui agli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace ormai privi di sanzione per opera della Corte costituzionale possono essere utilizzati solo come riferimenti formali agli articoli del codice penale comune che prevedono i reati contro la pubblica amministrazione (articoli 336, 337 e 341 del codice penale) per assumere tali delitti nell'ambito della disciplina (comprese le aggravanti e le attenuanti) del codice penale militare di pace nel caso in cui soggetto attivo sia un militare e soggetto passivo un superiore-pubblico ufficiale. Quest'ultimo, perciò, viene ad essere tutelato anche nella sua qualità di superiore, oltre che in quella di pubblico ufficiale, apprestandosi così la tutela anche del bene-interesse della subordinazione. Con questa teoria, inoltre, si fa salva anche la competenza dei giudici militari.

Di fronte alla Corte costituzionale era stata, poi, sollevata, la questione di legittimità costituzionale del diverso trattamento penalistico previsto nei casi di insubordinazione con violenza e con ingiu-

ria o minaccia, a seconda che il soggetto passivo fosse un superiore ufficiale o non ufficiale.

La Corte costituzionale, in questo caso, con sentenza n. 72 del 20 maggio 1980, pur ritenendo opinabile il diverso trattamento, ha tuttavia ritenuto che la discrezionalità del legislatore vada salvaguardata perché la scelta operata trova riferimento in una radicata tradizione gerarchica.

Benché la Corte costituzionale con questa sentenza di rigetto abbia dato l'impressione di avere fatto marcia indietro rispetto alla sentenza del 1979, prestando ossequio al principio in forza del quale l'ordinamento militare è un sistema a sé che ha i propri principi e le proprie esigenze in vista dei compiti che istituzionalmente deve svolgere, con le altre due sentenze del 1979 e del 1982 ha dichiarato ricondotto l'ordinamento militare nell'ambito dei principi costituzionali.

Principio fondamentale per la Corte costituzionale è, infatti, quello personalistico per cui è l'uomo, con i suoi beni valori attinenti all'essere della persona (bene della vita e dell'integrità fisica), che viene posto al centro dell'ordinamento giuridico ed è, per ciò stesso, il fine della attività normativa. Pertanto, i suoi beni fondamentali non possono passare in secondo piano di fronte ad interessi che si vorrebbero maggiori.

Testimonianza immediata del principio personalistico che pervade tutta la nostra Costituzione è data dagli articoli 2 e 3: il primo, come è noto, afferma l'inviolabilità dei diritti dell'uomo; il secondo, specialmente nel capoverso dove afferma che lo Stato deve farsi strumento attivo per assicurare il pieno sviluppo della persona umana. Bene fondamentale dell'uomo è il diritto alla vita che le norme dichiarate incostituzionali ponevano in secondo piano di fronte all'interesse della osservanza della disciplina militare.

I delitti previsti dagli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace, in base a queste pronunce, rilevano innanzitutto i delitti contro la persona, an-

che se plurioffensivi, poiché ledono, contemporaneamente, un interesse dell'ordinamento militare, quello della subordinazione gerarchica.

Il sistema sanzionatorio dichiarato incostituzionale privilegiava e tutelava in via diretta quest'ultimo interesse; la Corte è intervenuta per ristabilire l'ordine dei valori tutelati dalla nostra Costituzione, adeguando così le sanzioni alla reale gravità del reato in rapporto all'offesa che la condotta reca innanzitutto alla persona.

Gli interventi di « ortopedia giuridica » operati dalla Corte sono certamente da condividere e tracciano la strada da seguire per il successivo intervento del legislatore; va ricordato però che hanno creato un vuoto legislativo che ha messo in difficoltà la giurisprudenza militare, che è venuta a trovarsi di fronte a precetti non più correlati da sanzioni. Abbiamo già visto le varie strade che sono state seguite tutte a scapito della certezza del diritto e del principio di legalità. Il cittadino militare che compie un determinato reato militare non conosce la pena che gli sarà applicata, in questo modo viene meno il fondamentale principio di certezza del diritto, ma soprattutto la stessa funzione preventiva della sanzione, che deve servire da deterrente alla commissione dei reati. È questa situazione che rende pressante e necessario un intervento del legislatore per riportare chiarezza e certezza nel settore dei delitti di insubordinazione, tenendo al tempo stesso presenti i principi informativi della nostra Costituzione - suggeriti dalla Corte - che già si sono fatti strada nel diritto positivo con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978, contenente norme di principio sulla disciplina militare (articoli 1 e 4).

Il disegno di legge in discussione accoglie le proposte innovative contenute nei progetti di legge n. 551, 1032 e 1059, riguardanti la delega al Governo per la emanazione di un nuovo codice penale militare di pace, circa la soppressione della distinzione fra superiore ufficiale e superiore non ufficiale, distinzione dive-

nuta ormai inaccettabile in quanto basata su « una discriminazione di casta », come è stato giustamente affermato, che peraltro non esiste in nessun altro codice militare ed è anche pericolosa in quanto snatura lo stesso dovere di sottomissione gerarchica perché porta il militare a convincersi che il rispetto dovuto ad un superiore non ufficiale è cosa diversa, e soprattutto minore, rispetto a quello dovuto ad un ufficiale, venendo così a contrastare e minare alla base anche il principio per cui deve essere assicurata la pari dignità di tutti i militari.

Altra esigenza avvertita nei precedenti disegni di legge era quella di una revisione generale delle pene previste per le varie fattispecie; in particolare era stato proposto di ridurre la differenza esistente fra le sanzioni a seconda che si tratti di ipotesi di insubordinazione o di abuso di autorità, benché le condotte siano le medesime.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame modifica l'articolo 186 del codice penale militare di pace; senza più distinguere fra ufficiale e non ufficiale è prevista una pena inferiore alla precedente, sia nel minimo che nel massimo per l'ipotesi di violenza contro il superiore; la pena massima è dimezzata, sempre rispetto alla precedente, nell'ipotesi di violenza contro un superiore non ufficiale.

Nel secondo comma viene prevista una scala decrescente di pene che vanno dalla fattispecie dell'omicidio volontario alla semplice lesione personale. La pena prevista per quest'ultima ipotesi è più elevata rispetto a quella prevista dal codice penale per lo stesso reato e rispetto alle fattispecie precedenti sempre in rapporto con le sanzioni delle corrispondenti fattispecie comuni; ciò è dovuto al fatto che il reato di lesioni personali è quello che più di frequente si verifica ed è quindi necessaria una pena superiore, proporzionalmente, ai fini di dissuasione e prevenzione.

Il disegno di legge non contempla il caso del tentato omicidio che non può considerarsi depenalizzato, come ebbe già modo di affermare la Corte costituzionale.

A mio avviso, non è sufficiente il rinvio alla disciplina penale comune, ma mi sembra opportuna l'introduzione di una norma specifica che tenga conto, nel fissare la pena, dell'interesse della disciplina militare che viene lesa dalla condotta dell'agente.

L'articolo 2 regola le circostanze aggravanti. Nel primo comma viene riprodotto il capoverso del vecchio articolo 187 che prevedeva una aggravante specifica facoltativa; nel secondo comma, per l'omicidio, si richiamano gli articoli 576 e 577 del codice penale con le rispettive pene nel caso sussistano le aggravanti ivi previste, ma non si tiene conto del fatto che per queste aggravanti la pena è uguale a quella che l'articolo 186, nel nuovo testo, commina nel caso di omicidio non aggravato; è da condividere la maggiore articolazione della disciplina delle aggravanti che per le altre ipotesi di insubordinazione con violenza ricalca ciò che è previsto dall'articolo 185 del codice penale riguardo alle aggravanti per le fattispecie corrispondenti.

L'articolo 3 differenzia le sanzioni a seconda che vi sia stata minaccia che comporta un turbamento per lo stato di tranquillità individuale. Nell'ultimo comma vi è una elencazione esemplificativa dei vari mezzi di comunicazione con cui può essere commesso un reato; si tratta di una innovazione positiva poiché l'elencazione contenuta nel vecchio articolo 189 era stata considerata tassativa dalla dottrina e quindi finiva per non ricomprendere determinate fattispecie (ad esempio l'invio di un nastro registrato contenente espressioni offensive).

L'articolo 190 viene modificato solo nel secondo comma; viene meno la distinzione fra superiore ufficiale e superiore non ufficiale e si applica nel caso ricorrano le circostanze aggravanti previste nel secondo comma dell'articolo 339 del codice penale. Lo stesso discorso vale per l'articolo 191, modificato dall'articolo 5, per cui viene meno la distinzione nel caso di ingiuria o minaccia in assenza del superiore e si prevede una sensibile diminuzione della pena.

Per quanto riguarda l'abuso di autorità si poteva rilevare nella precedente normativa una profonda sperequazione nelle sanzioni previste nel caso in cui il soggetto attivo era l'inferiore rispetto alla situazione in cui il soggetto passivo era il superiore. Il legislatore riduce ora questo divario riportando in primo piano il valore della vita e dell'integrità fisica, senza tuttavia giungere ad una equiparazione totale delle pene (prevista nella proposta di legge d'iniziativa del senatore Tropeano, presentata nella scorsa legislatura).

Con l'articolo 7 si prevede l'inserimento di un articolo 195-bis per cui vengono estese anche nel caso di abuso di autorità le circostanze aggravanti previste dall'articolo 187, nuova formulazione. Si appresta quindi una maggiore tutela, rispetto alla precedente, ed affine a quella della insubordinazione, nei confronti dei beni essenziali della persona, anche se titolare è un inferiore e soggetto attivo del reato il superiore. Per il reato di minaccia o ingiuria vi è anche la novità di una diversificazione delle sanzioni a seconda che si tratti di minaccia o di ingiuria (caso meno grave); in genere vi è un aumento di pena rispetto alla precedente, poiché si aderisce al principio di maggiore tutela dei beni di una persona, anche se inferiore di grado. È da notare che le pene previste superano i sei mesi, pertanto i delitti, anche nelle ipotesi semplici, sono perseguibili d'ufficio (per la loro procedibilità non è più necessaria la richiesta del comandante di corpo).

A questo punto sarebbe necessario un emendamento aggiuntivo; non è prevista la fattispecie della minaccia o dell'ingiuria in assenza e non si riesce a scorgere il motivo dell'esclusione della tutela parallela a quella riservata al superiore nel caso in cui le predette condotte siano poste in essere dal superiore in presenza di più militari a danno dell'inferiore. La suddetta ipotesi in caso di ingiuria coinciderebbe con la fattispecie della diffamazione *ex* articolo 595 del codice pe-

nale, ma non vediamo il motivo per non predisporre una tutela specifica per questa ipotesi poiché tali condotte possono portare ad un turbamento all'interno dell'ordinamento militare che può danneggiare l'interesse della disciplina in senso generale in quanto anche l'inferiore ha un prestigio da far valere nei confronti di suoi eventuali subordinati.

L'articolo 9 del testo al nostro esame abroga gli articoli 188, 192 e 197 del codice penale militare di pace sostituendo agli stessi l'articolo 199, in base al quale se non vi sono interessi militari che facciano ritenere opportuno trattare determinate fattispecie come reati militari, queste — se rilevanti penalmente — saranno regolate dal codice penale comune. È il caso dei fatti commessi « per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ». La presente disposizione si riferisce alla disciplina della insubordinazione che non si applica nei casi suddetti. La normativa precedente stabiliva invece che le cause estranee al servizio dovessero essere considerate come semplice circostanza attenuante, perciò il reato continuava ad essere considerato come reato militare, anche se le cause di servizio (come elemento specializzante e quindi indice della necessità di una tutela speciale per determinati interessi) erano venute meno.

Dopo questo sintetico esame del disegno di legge non posso che esprimere un giudizio positivo perché i principi che ispirano questa riforma sono in linea con l'ordinamento costituzionale e con quelle esigenze di innovazione del nostro ordinamento militare (che rimane sempre un sistema con gli interessi propri e specifici che devono però armonizzarsi ed integrarsi con quelli costituzionali) che sono avvertite ormai da più parti politiche. Si tratta di una riforma che non poteva più attendere data la situazione di incertezza che si era venuta a creare in un settore così delicato; al tempo stesso è una riforma settoriale che mi auguro pre-

ceda di poco quella relativa all'intero codice penale militare di pace.

**PRESIDENTE.** Considerata la complessità della materia in discussione e l'esigenza prospettata dai relatori di predisporre alcuni emendamenti, senza dubbio degni di considerazione e di riflessione, propongo la costituzione di un gruppo informale di lavoro che inizi ad operare al termine di questa stessa seduta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MICHELE CIFARELLI.** Ritengo che la costituzione di un gruppo informale di lavoro sia stata una decisione quanto mai opportuna vista la complessità della materia e l'esigenza dai relatori sottolineata di apportare al testo alcune modifiche.

Pur dichiarando il mio sostanziale orientamento positivo per il disegno di legge di cui è proponente il ministro Spadolini appartenente al mio stesso gruppo, e non essendo tra coloro che giurano sul verbo del proprio partito, permettemi di esprimere alcune annotazioni critiche.

Senza dubbio quello in discussione è un provvedimento dovuto, dopo le note sentenze della Corte costituzionale che il relatore D'Acquisto ha ricordato dettagliatamente e sulle quali pertanto non aggrango nulla.

Una delle prime impressioni che scaturiscono da questo disegno di legge è che forse sarebbe stato molto più sentito e immediato se presentato a suo tempo, quando uscivamo dalla « temperie autoritaria » di una fase precedente, così come è successo in Germania che, quando ha ricostituito dopo la guerra le proprie forze armate, ha posto tutte le possibili cautele verso il prussianesimo.

Nella situazione attuale dell'Italia forse è più accentuata l'esigenza di una pacata ricostruzione di disciplina che non quella di un esagerato e assurdo allentamento della stessa. Quando penso agli uomini del passato, quali che siano, di ogni generazione, dico sempre che dobbiamo calarci nella loro mentalità per capirli, al-

trimenti, spostando certi presupposti, il loro modo di pensare può apparirci arbitrario. È la sensazione che ho avuto quando sono andato, a distanza di anni, in un liceo e ho visto gli alunni fare cose che ai miei tempi non erano permesse ed erano considerate gravi. Sono convinto che era giusto come ci comportavamo ai miei tempi. Oggi però assistiamo al ripensamento di certi principi; basta guardare a ciò che accade in molti paesi del mondo, quelli a noi vicini, quelli in cui è andato il Presidente Craxi.

Tornando all'argomento di cui stavo trattando, trovo certamente giusto che si debba rispettare il principio fissato nell'articolo 3 della Costituzione, ma non posso non far osservare come non possa esservi eguaglianza tra cose dissimili. Se, infatti, per fare un esempio, si tinteggia di verde un palo di legno ed uno di cemento, ciò non significa che il palo di legno diventi un palo di cemento, o che il palo di cemento diventi un palo di legno.

Dunque, a mio parere, sarebbe errato diversificare il militare superiore dal militare inferiore, perché entrambi sono cittadini i quali devono adempiere a certi doveri al fine di mantenere in efficienza l'organismo militare. Ma sarebbe altrettanto errato concepire il servizio militare come qualche cosa in cui per prendere ogni decisione si debba indire una specie di *referendum*.

Mi sembra che nell'impostazione cui ho fatto riferimento vi sia una certa quale nefasta proclività. Comunque, non sono qui a proporre che si disfaccia quanto la Corte costituzionale ha proclamato. Desidero bensì esporre alcune riflessioni di carattere generale.

La prima riflessione è che anche in questo provvedimento risulta ampliato lo arbitrio del potere dei magistrati.

Non posso, a questo punto, non ricordare che è all'esame della Commissione giustizia un disegno di legge, assai ricco di articoli, riguardante gli agenti di custodia, in cui si arriva, a momenti, a prescrivere se tali agenti debbano o non debbano... tossire, perché dietro tutto que-

sto vi sono le pressioni delle organizzazioni sindacali. Ma è soltanto una parentesi, che desidero rimanga nel resoconto stenografico perché... passi alla storia.

Nel ritornare al tema del mio intervento, desidero sottolineare l'odierna tendenza a scaricare sui magistrati responsabilità che un tempo erano assunte dal legislatore.

Anch'io, in gioventù, sono stato magistrato; e non ho alcuna ragione di non vantarmene. Ma oggi vedo i magistrati per un verso essere considerati come eroi - vicino casa mia fu ammazzato il giudice Corrado Minervini - e per un altro verso essere additati all'abominio ed al ludibrio.

Io sono dell'opinione che ogni magistrato debba parlare soltanto attraverso la sentenza che emette. Pertanto ritengo che tutti quei magistrati i quali rilasciano interviste e partecipano a certi dibattiti siano sulla strada sbagliata.

Sono convinto, insomma, rifacendomi alla filosofia di Aristotele, che si debba essere governati da buone leggi più che da buoni giudici, perché i giudici possono essere ricattabili, od eccessivamente benevoli, o superficiali, o addirittura distratti.

Invece di accrescere sempre di più la discrezionalità dei magistrati, ci si dovrebbe preoccupare di non arrivare ad avere un codice penale tutto « tarallucci e vino » (altro *slogan* da inserire nell'iconografia della nostra Repubblica).

In conclusione, io sono in linea di massima consenziente sulle linee essenziali di questo provvedimento. Attendo comunque la presentazione di eventuali emendamenti (ad esempio, quello preannunciato dal relatore Pontello a proposito del tentato omicidio può dare luogo a taluni problemi). Quello che mi interessa sottolineare è l'esigenza di andare cauti relativamente alla discrezionalità affidata ai magistrati. Inoltre, desidero esortare a stare molto attenti a fissare dei minimi di pena troppo limitati, per non correre, poi, il rischio di veder emanare sanzioni che non corrispondano agli obiettivi da perseguire.

Quanto al problema dell'equiparazione del militare inferiore al militare superio-

re, è evidente che deve essere salvaguardato il principio di eguaglianza fissato nell'articolo 3 della Costituzione; ma è altresì necessario rendersi conto che questo comporterà notevoli difficoltà nell'applicazione della legge qualora quest'ultima non venga fatta con intelligenza. (Fortunatamente ci si dà ancora del « lei »; ma nel caso in cui ciò non dovesse più accadere, si creerebbero tali e tante remore da impedire il rapido svolgimento delle azioni che è assolutamente necessario per il buon funzionamento delle forze armate, o quanto meno si darebbe luogo ad un contenzioso non so quanto proficuo per le stesse forze armate, le quali devono essere considerate non come un flagello necessario bensì come un elemento serio, democratico, ben organizzato e ben controllato della vita dello Stato, lungi dall'essere ritenute una vergogna consuetudinaria o comunque qualcosa che debba scomparire).

Collaborerò affinché questo disegno di legge sia approvato senza indugio, ma con la consapevolezza piena di ciò che vi è dietro, perché si ha certamente torto a non tenere conto delle indicazioni della Corte costituzionale, ma altrettanto si ha torto a delegare implicitamente ad essa tutte le questioni che impegnano noi parlamentari come rappresentanti del popolo italiano.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del MSI-destra nazionale ha avuto modo, in occasione della presentazione del *Libro bianco* della difesa, di esprimere il proprio apprezzamento al ministro Spadolini per aver egli voluto portare avanti il disegno di legge in discussione.

A questo punto, il gruppo del MSI-destra nazionale intende, anche attraverso questo mio breve intervento, dare un proprio contributo a tale discussione, lasciare una propria traccia.

Un ordinamento militare - istituzionalmente destinato ad operare attraverso lo impiego coordinato ed unitario della forza, intesa come complesso di uomini e di mezzi - non può non basarsi (e quel-

lo italiano continua a basarsi anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978) sul principio di gerarchia, il quale comporta un rapporto tra superiore e dipendente e, perciò, una correlazione tra comando ed obbedienza, collegata (come recita l'articolo 4 del vigente regolamento di disciplina) ad una « graduazione delle funzioni, dei compiti e conseguentemente delle responsabilità ».

Da qui la necessità che il militare sia subordinato secondo la gerarchia dei gradi e delle funzioni e che il principio della subordinazione sia penalmente tutelato a mezzo di specifiche norme del codice penale militare.

La Corte costituzionale, nell'intento di migliorare la legislazione vigente, con le sentenze del 1979 e del 1982 relative agli articoli 186 e 189 del codice penale militare di pace, ha creato in tema di tutela penale della disciplina un vuoto legislativo; e la situazione si è aggravata con la sentenza del 26 maggio 1984 delle sezioni unite della cassazione.

A seguito di ciò i fatti commessi dal militare in danno di un superiore vengono giudicati non più dagli organi giudiziari militari, ma da quelli comuni, con conseguenze che incidono sulla compagine morale delle forze armate (maggiore durata dei procedimenti, applicazione di pene comuni, rinuncia da parte dei comandanti di corpo alle loro funzioni di polizia giudiziaria proprio per quei reati che, attraverso l'indisciplina, minano la coesione delle forze armate).

Il testo al nostro esame riordina il settore in armonia con quanto indicato dalla Corte, prevedendo pene che non si discostano da quelle sanzionate dal codice penale comune per i diritti dei privati contro la pubblica amministrazione (articolo 336 e seguenti del codice penale).

Il gruppo del MSI-destra nazionale, consapevole dell'importanza che per le forze armate ha la tutela penale del principio della subordinazione (irrinunciabile perché su tale principio poggia tutta l'organizzazione militare), preannuncia il suo voto favorevole, intendendo così contribuire alla eliminazione di quelle carenze che

nel tempo determinerebbero il decadimento di quei valori morali che nella compagine militare occorre tenere vivi. Va considerato anche il grande significato etico, morale e politico della soppressione della pena dell'ergastolo per il reato di insubordinazione con violenza. Per questi motivi rinnoviamo la nostra adesione sul testo in esame pur riservandoci di valutare la portata di emendamenti migliorativi al testo medesimo.

LAMBERTO MARTELOTTI. Il gruppo comunista più che esprimere un particolare apprezzamento per il disegno di legge al nostro esame ne sottolinea la correttezza in adesione a quanto emerso dalle sentenze della Corte costituzionale. Condividiamo quanto dichiarato dal relatore per la IV Commissione, onorevole Pontello, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative alle aggravanti, ed alla equiparazione di alcuni reati; ci riserviamo però, in sede di gruppo di lavoro informale, di presentare specifiche proposte di modifica al testo in questione, dal punto di vista della armonizzazione dello stesso con quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale del 1979 e del 1982.

Facciamo comunque rilevare che è necessario arrivare con sollecitudine ad una revisione organica dei codici penali militari che non sono più adeguati alla cultura moderna. Nella organizzazione delle forze armate va tutelata la disciplina, ma anche la pari dignità dei cittadini (ufficiali e non). Il nostro gruppo è convinto che il ritardo della riforma organica dei codici penali militari porterà inevitabilmente ad ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale.

Consideriamo il disegno di legge in esame un primo passo verso la direzione di una riforma organica e auspichiamo che il Governo si impegni a proseguire rapidamente su questa strada.

GIANCARLA CODRIGNANI. Le sentenze del 1979 e del 1982 della Corte costituzionale mostrano il grave ritardo con cui il Parlamento interviene in questa materia. Il disegno di legge al nostro esame

rappresenta una modifica non piccola, anche se « richiesta ». La condizione di inadempienza mostra qualcosa di più delle normali difficoltà all'aggiornamento della legislazione; si può dire che non vi sia stata legislatura che non abbia affrontato la revisione dei codici militari.

Per il gruppo della sinistra indipendente si tratta, allo stato dei lavori, di una occasione perduta. A quarant'anni dalla Costituzione sarebbe giusto ripensare le decisioni dei costituenti che avevano allora problemi ben precisi per mantenere una giurisdizione militare separata da quella ordinaria. Noi temiamo che ancora una volta toccherà alla Corte costituzionale intervenire per affermare l'incostituzionalità della distinzione tra superiore e inferiore, così come oggi ha fatto ribadendo l'illegittimità della distinzione tra superiore ufficiale e superiore non ufficiale.

D'altra parte ci rendiamo conto che la proposta che abbiamo davanti non tiene alcun conto della ipotesi di sopprimere i tribunali militari e i codici militari per ricondurre la normativa giuridica militare a quella ordinaria.

Dico questo non per astratto velleitarismo o per posizioni antimilitariste, ma perché mi sembra che anche con l'ammissibilità del referendum abrogativo dei tribunali militari da parte della Corte costituzionale si contempli l'ipotesi di riforme ben più radicali che non abbiamo saputo cogliere. Non può oggi non apparire assurda la pretesa di conservare una tutela speciale e non ordinaria della disciplina militare.

A noi sembra che con il provvedimento in esame si confermi, più che una tutela, un trattamento di favore per i militari e riteniamo che, sulla scorta dei principi costituzionali, sarebbe stato tempo di adeguare i codici militari a quelli ordinari. Tuttavia il gruppo della sinistra indipendente non si sottrarrà alla propria responsabilità, riservandosi di dare un giu-

dizio di merito sull'intera materia dopo che i lavori del comitato informale saranno conclusi, e potremo vedere quali modifiche saranno introdotte e quale sarà il testo definitivo che verrà sottoposto al voto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi compiaccio innanzi tutto della puntualità e dell'ampiezza delle relazioni svolte. Il Governo ribadisce l'urgenza e la necessità che il disegno di legge in discussione venga approvato con la massima urgenza, come auspicato dalla stessa Corte costituzionale, soprattutto per far cessare lo stato di grave disagio in cui versano da tempo gli organi giudiziari militari nei processi connessi ai reati di insubordinazione. Per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Codrignani, debbo sottolineare che non si può certamente in questa circostanza addebitare al Governo la responsabilità del ritardo, perché già nella VII legislatura aveva presentato un disegno di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale militare. Peraltro, recentemente, l'esecutivo ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente appunto tali materie.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---